m.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta dell'11 maggio 1971 ore 17,30

L'anno millenovecentosettantuno il giorno 11 maggio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Alfredo AMATUCCI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Gaetano SCARPELLO
Dott. Ugo GUARNERA

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Emanuele DANZI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Dott. Nicola SERRA
Dott. Marcello SCARDIA
Dott. Francesco SAYA
Dott. Giovanni DE MATTEO
Dott. Giuseppe LA MONACA
Dott. Salvatore BUFFONI
Dott. Errico BATTINELLI
Dott. Corrado RUGGIERO
Dott. Adolfo BERIA d'ARGENTINE
Dott. Arnaldo CREMONINI
Dott. Giuseppe CONSOLI
Dott. Nicola FERRI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Virginio BERTINELLI
Avv. Antonio BERLINGIERI
Avv. Francesco COLITTO
Prof.Avv.Vincenzo CAVALLARI
Avv. Gaetano FRANCHINA
Prof.Avv.Pasquale CURATOLA

S E G R E T A R I

Dott. Vittorio ROMEO
Dott. Girolamo MINERVINI
Dott. Leopoldo MOLETI
Dott. Guido CUCCO
Dott. Ugo SCICCHITANO
Dott. Giovanni MICALI
Dott. Corradino CASTRIOTA

Il Vice Presidente, avv. Alfredo AMATUCCI, prende la parola per ricordare la figura del dott. Pietro SCAGLIONE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, rimasto vittima, insieme con il suo autista Antonino Lo Russo, di un crimine di inaudita efferatezza che costituisce "un attentato contro il prestigio della Magistratura".

Dopo aver ricordato i lusinghieri precedenti del magistrato scomparso, l'avv. AMATUCCI afferma la necessità che sia "bandito ogni principio di violenza o di arbitrio, individuale o collettivo, perchè in uno Stato di diritto la violenza e l'arbitrio sono incompatibili con la giustizia, la quale è veramente tale quanto essa sempre più si ispiri ai principi di umanità e di legalità per tutti, senza distinzione di classe, di ceti o di gruppi e sia al di sopra di tutti i sospetti, di tutte le incredulità, di tutte le diffidenze".

L'avv. AMATUCCI conclude rinnovando ai familiari del dottor SCAGLIONE e dell'autista Lo Russo le più sincere espressioni del vivo cordoglio di tutto il Consiglio.

Il PRESIDENTE, On. SARAGAT, propone quindi che il Consiglio Superiore della Magistratura voti un ordine del giorno di riprovazione del crimine e di impegno a restituire al Paese la fiducia nell'impero della legge. Legge il testo dell'ordine del giorno, così formulato: "Il Consiglio Superiore della Magistratura esprime il suo sdegno per il delitto senza precedenti di cui sono state vittime il Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE e l'agente di custodia Antonino Lo Russo; rinnova alle famiglie del dott. Scaglione e dell'agente Lo Russo l'espressione del suo profondo cordoglio; auspica che al più presto i responsabili vengano scoperti e sia fatta piena luce sui motivi, sulle condizioni ambientali e su ogni altro elemento che possano essere all'origine dell'efferato delitto; come

sempre, nei limiti delle sue attribuzioni, si ritiene impegnato a dare tutta la sua collaborazione agli altri organi dello Stato al fine di restituire al Paese la piena fiducia nell'impero della legge, al cui presidio la Magistratura è dalla Costituzione chiamata a contribuire in modo determinante".

Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

Chiede quindi la parola il dott. DANZI, che propone l'immediata copertura del posto di Procuratore della Repubblica di Palermo, anche senza il rispetto dei termini per la pubblicazione del posto.

L'avv. CAVALLARI esprime l'avviso che la Commissione per il conferimento degli uffici direttivi non possa formulare una proposta prima di una settimana.

L'avv. FRANCHINA dichiara di ritenere che sia possibile formulare una proposta entro la seduta di domani, tenuto conto che le posizioni degli aspiranti sono state già valutate dalla competente Commissione.

Il dott. LA MONACA, quale Presidente della Terza Commissione referente, chiede di poter riferire su una pratica urgente concernente la graduatoria degli idonei del concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con i DD.MM. 4 marzo e 5 maggio 1969, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 31 marzo u.s.

Il Consiglio, ritenuta l'urgenza, autorizza la trattazione della pratica suindicata.

Il dott. LA MONACA riferisce, quindi, al Consiglio che la Terza Commissione nella seduta in data odierna, come risulta dal relativo verbale, ha preso in esame la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia n. 7470/5 in data 10 maggio 1971 relativa alla predetta graduatoria e ai relativi reclami propo

sti dai dottori Cataldo MOTTA, Pietro ALLOTTA e Francesco SCISCIOT, ed ha formulato la seguente proposta:

a) di rigettare il reclamo del dott. Cataldo MOTTA (numero 104 della graduatoria degli idonei nel concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario, indetto con i DD.MM. 4 marzo e 5 maggio 1969) diretto ad ottenere il riconoscimento del beneficio derivante dalla nascita del figlio avvenuta l'8 gennaio 1971 (che peraltro non comporterebbe spostamento di graduatoria, in quanto il dott. MOTTA è preceduto dal dott. Francesco Maria GAROFALO, anch'egli coniugato con un figlio, ma più anziano di età), perchè la documentazione relativa al possesso del titolo invocato non è stata presentata nel termine previsto per l'inoltro dei documenti;

b) di accogliere il reclamo del dott. Pietro ALLOTTA (numero 114 della graduatoria degli idonei nel concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario, indetto con i DD.MM. 4 marzo e 5 maggio 1969) diretto ad ottenere il riconoscimento della qualifica di orfano di caduto per servizio, in luogo di quella di figlio di invalido per servizio, con conseguente spostamento del dottor Pietro ALLOTTA al n. 113 di tale graduatoria e del dottor Domenico CORTESANI (figlio di invalido di guerra) al n. 114 della graduatoria stessa;

c) di rigettare il ricorso del dott. Francesco SCISCIOT (n. 117 della graduatoria degli idonei nel concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario, indetto con i DD.MM. 4 marzo e 5 maggio 1969), in quanto il medesimo non ha comprovato, mediante specifica attestazione dell'Amministrazione dello Stato (Avvocatura dello Stato), il lodevole servizio prestato nell'Amministrazione stessa;

d) di approvare la graduatoria del concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario, indetto con i DD.MM. 4 marzo e 5 maggio 1969, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del

31 marzo 1971, con la modifica derivante dall'accoglimento del reclamo del dott. Pietro ALLOTTA.

Il Consiglio, accogliendo la proposta della Commissione, delibera in conformità.

Si dà atto che il Vice Presidente, avv. AMATUCCI, si è astenuto dalla votazione, essendo un suo figliuolo compreso tra gli uditori inclusi nella graduatoria.

A questo punto il Capo dello Stato, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, si allontana.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

La seduta prosegue sotto la presidenza del Vice Presidente.

L'avv. AMATUCCI informa il Consiglio che in data 8 maggio è deceduto l'avv. Adolfo SALMINCI, componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il 2° quadriennio e, per alcuni mesi, Vice Presidente dell'organo. Fa presente che il Consiglio è stato rappresentato ai funerali dal Vice Presidente e dal Cons. Romeo, e che è stato curato l'invio di una corona di fiori nonchè la pubblicazione di un necrologio.

Comunica inoltre che il Comitato di Presidenza, nella seduta del 5 maggio corrente, ha formulato la proposta di erogare i seguenti compensi speciali: al dott. Girolamo MINERVINI, lire 170 mila; al dott. Corradino CASTRIOTA, lire 110 mila, in considerazione del lavoro svolto oltre i limiti di orario dai predetti Segretari. Inoltre, su proposta della Commissione Speciale per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, ed a norma dell'art. 15 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ha formulato la proposta di erogare la somma di lire 150 mila ciascuno ai dottori Giuseppe DI GENNARO e Giovanni Vincenzo PLACCO, che hanno presentato gli elaborati per la relazione annuale, espletando così l'incarico a suo tempo ad essi affidato dal Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità le proposte suddette.

Il dott. SAYA propone quindi che l'integrazione del compenso ai Segretari sia fissata sulla base della somma massima di lire 150 mila al netto.

Messa ai voti la proposta del dott. SAYA, il Consiglio la approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto al Consiglio il testo dell'ordine del giorno votato dal Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, con il quale si prospetta alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nonchè al Ministro di Grazia e Giustizia la necessità della sollecita approvazione della legge Di Primio. Detto ordine del giorno è stato trasmesso alla Commissione Speciale referente per la riforma giudiziaria.

Il Consiglio prende atto della comunicazione.

L'avv. AMATUCCI informa ancora che il Comitato di Presidenza ha espresso parere favorevole sull'istanza con cui il dot

tor Vittorio ROMEO, magistrato di corte d'appello, Segretario del Consiglio Superiore della Magistratura, ha chiesto l'assenso per la nomina a Vice Presidente della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti ai lavoratori, di cui alla legge 14.2.1963 n. 60 ed all'art. 67 del D.P.R. 11.10.1963 n. 1461 (GESCAL).

Il Consiglio delibera di concedere l'assenso alla nomina del dott. Vittorio ROMEO alla Vice Presidenza della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti ai lavoratori di cui alla legge citata.

Il PRESIDENTE fa presente che la figlia del defunto carabiniere Gabriele Canini, già in servizio presso il Consiglio, ha inviato una lettera con la quale esprime il sentito commosso ringraziamento per l'aiuto economico che il Consiglio ha deliberato in favore della famiglia e per la dimostrazione di solidarietà manifestata.

Il Consiglio ne prende atto.

Su proposta del dott. SAYA, il Consiglio delibera all'unanimità che tutti i componenti e i segretari contribuiscano alla raccolta di un fondo in favore dei figli dell'agente Antonino LO RUSSO, ucciso a Palermo, versando l'equivalente di tre gettoni di presenza.

L'Assemblea prende atto della richiesta, motivata da ragioni di salute, di rinvio dell'audizione del dott. Gerardo FALCONE, fissata per la seduta odierna.

Il PRESIDENTE informa infine che la Corte dei Conti, interpellata al riguardo, ha espresso, anche se in forma non ufficiale, il parere che la percezione delle indennità previste per le sedute del Consiglio da parte dei magistrati che compongono la Segreteria deve considerarsi conforme a legge. Il Comitato di Presidenza, pertanto, venuti meno i motivi che avevano

suggerito l'opportunità della sospensione, ha deliberato all'unanimità di far luogo al pagamento di tutti i compensi e le indennità spettanti ai segretari ed agli altri magistrati addetti al Consiglio ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario.

Il Consiglio prende, a questo punto, in esame, per motivi di particolare urgenza, la seguente proposta formulata dalla Seconda Commissione referente e non iscritta all'odierno ordine del giorno: "di rispondere al Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con riferimento alla sua nota prot. n. 2729 v.P/M-1457 in data 30 aprile 1971, che il dott. Pasquale MARGARITI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Tortolì, ha diritto a godere del residuo del periodo feriale per l'anno 1970 entro il primo semestre del 1971 (art. 36 u.c. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3)".

La suddetta proposta viene approvata a grande maggioranza.

Il Consiglio prende ancora in esame, per motivi di particolare urgenza, la seguente proposta formulata dalla Seconda Commissione referente e non iscritta all'odierno ordine del giorno: "di dare inizio alla procedura di trasferimento di ufficio ad altra sede del dott. Ugo DI STEFANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ai sensi degli artt. 2 e 4 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, in base alle risultanze di cui al rapporto prot. n. 3/71 Ris. in data 20 aprile 1971 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e relativi allegati; propone, altresì, la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare".

Il prof. CURATOLA svolge ampia e dettagliata relazione e dà, in particolare, lettura del rapporto n. 3/71 Ris. del 20

aprile 1971 inviato al Consiglio dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e dei relativi allegati.

La suddetta proposta viene approvata a grande maggioranza.

Il Consiglio prende, inoltre, in esame la seguente proposta formulata dalla Seconda Commissione referente ed iscritta al n. 2 dell'odierno ordine del giorno: "La Commissione sull'esposto presentato dai dottori Riccardo MORRA e Luigi SARACENI, entrambi pretori del mandamento di Roma, propone che il Consiglio Superiore della Magistratura adotti la seguente deliberazione:

a) il Consiglio Superiore della Magistratura, esaminata sul piano generale la questione sollevata dai pretori MORRA e SARACENI e dal Consigliere dirigente la Pretura di Roma, esprime l'avviso che i procedimenti penali iniziati ex officio dai singoli magistrati addetti alle Preture divise in sezioni o composte da più magistrati non si sottraggono alla regola generale stabilita dall'art. 38 dell'Ordinamento Giudiziario che attribuisce al dirigente la distribuzione del lavoro;

b) il Consiglio Superiore della Magistratura inoltre segnala ai dirigenti delle Preture l'opportunità di regolamentare anche tale punto nella determinazione preventiva dei criteri per l'assegnazione dei processi alle singole sezioni o ai magistrati addetti all'Ufficio".

Prende la parola il prof. CURATOLA che dichiara di non avere altro da aggiungere alla relazione già svolta nella seduta del 28.4.1971.

Il dott. BUFFONI chiede di conoscere se la Seconda Commissione referente, nel formulare la suddetta proposta, abbia affrontato il più generale problema della funzione del pretore alla luce delle ultime modifiche subite dal Codice di procedura penale.

Il prof. CURATOLA risponde affermando che la Seconda Commissione referente non si è posta il problema dell'approfondimento della funzione del pretore in base alle ultime modifiche apportate al suddetto Codice, poichè non ha ritenuto che tale studio, in linea di principio, sia utile per la risoluzione del caso in esame.

Il dott. BUFFONI fa rilevare che il pretore dev'essere oggi ritenuto, a norma degli artt. 72 e 74 dell'Ordinamento Giudiziario, un giudice munito di tutte le guarentigie che gli competono anche quando esercita le funzioni di P.M., e che l'articolo 231 del C.P.P. dispone che il pretore è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Tribunale anzichè, come originariamente previsto dal codice stesso, a quella del Procuratore della Repubblica, e che la Corte Costituzionale ha, infine, deciso che i pretori devono essere ritenuti tutti uguali nel loro potere di promozione ed esercizio dell'azione penale, per cui ritiene che il Consiglio dovrebbe studiare il modo di conciliare le opposte esigenze dal momento che, in tema di svolgimento di attività giurisdizionali, non dovrebbero in alcun modo essere tollerate interferenze amministrative di nessun genere.

Il dott. BUFFONI esprime, inoltre, l'avviso che ogni qual volta un pretore abbia iniziato l'azione penale, non gli possa essere sottratto il processo per motivi di organizzazione interna del lavoro dell'ufficio giudiziario cui appartiene, incombendo soltanto al suddetto giudice l'obbligo di darne notizia al Consigliere Pretore Dirigente, affinchè questi, nel caso che altri colleghi abbiano anch'essi iniziato azione penale per i medesimi fatti, impedisca duplicazioni di atti, rimettendo ogni successiva iniziativa al collega che per primo ha iniziato l'azione penale, per cui ribadisce ancora una volta il concetto che la Seconda Commissione referente avrebbe prima dovuto affron

tare tutto il problema da un punto di vista generale e poi trarne le conclusioni per la soluzione del caso concreto.

Il dott. DANZI fa presente che l'ordine del giorno odierno reca una precisa e circoscritta proposta della Seconda Commissione referente che, secondo la sua opinione, prescinderebbe totalmente da ogni indagine teorica sulla natura e sulla funzione del pretore alla luce dell'odierna legislazione, onde propone che la discussione sia limitata alla soluzione del caso concreto, e in via subordinata esprime l'opinione che, se il Consiglio dovesse accedere alla soluzione prospettata dal dottor BUFFONI, l'esercizio dell'azione penale nelle preture divise in più sezioni e la conseguente organizzazione interna del lavoro dei suddetti uffici finirebbero col subire la più assoluta atomizzazione frammentarizzandosi in plurime e contrastanti iniziative.

L'avv. FRANCHINA dichiara di concordare con quanto fatto presente dal dott. BUFFONI, per cui esprime l'opinione che il richiamo all'art. 38 dell'Ordinamento Giudiziario fatto dalla Seconda Commissione referente è, nel caso in esame, del tutto fuori luogo.

Il dott. MACCARONE osserva che l'art. 38 dell'Ordinamento Giudiziario che stabilisce che "Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi", ha inteso soltanto provvedere nel miglior modo possibile alla distribuzione interna del lavoro nelle grandi preture, senza volere affatto ledere il principio che ciascun pretore possa autonomamente iniziare o esercitare l'azione penale, solo che, in tal caso, rientrerebbe nel potere discrezionale del dirigente della pretura assegnare il processo così sorto ad altro collega,

al fine di una migliore organizzazione interna del lavoro e fa, infine, presente che, in tal senso, si è anche espressa la Corte Costituzionale.

Il dott. BERIA d'ARGENTINE chiede a sua volta al dottor MACCARONE se ciascun pretore debba ritenersi titolare del diritto di iniziare l'azione penale e questi risponde affermativamente.

Il dott. LA MONACA si dichiara favorevole all'approvazione della proposta formulata dalla Commissione e, nel merito, osserva, innanzi tutto, che il pretore, quando svolge le funzioni di P.M., deve sottostare alle regole che disciplinano il funzionamento di tale organo e fa, inoltre, rilevare che, se ci si trovasse di fronte ad una questione attinente all'esercizio della giurisdizione, come sostenuto dal dott. BUFFONI, il Consiglio Superiore della Magistratura non potrebbe neppure discuterne, poichè la soluzione della controversia competerebbe esclusivamente agli appositi organi giurisdizionali e si dichiara, inoltre, in particolar modo favorevole all'approvazione del capo B) della proposta, poichè, secondo il suo parere, contribuisce in modo determinante alla eliminazione d'inconvenienti nel caso di simultaneo inizio di più azioni penali per un medesimo fatto.

Il dott. LA MONACA esprime, infine, l'opinione che i magistrati che prestano servizio nelle grandi preture divise in più sezioni dovrebbero attenersi, proprio per assolvere ad un dovere di collaborazione alla migliore organizzazione e distribuzione del lavoro, ai compiti ed al ramo di servizio loro attribuito, ed a tal riguardo fa presente che la Commissione Speciale per la riforma giudiziaria si sta occupando del problema oggi in discussione in tema di dirigenza dell'ufficio del P.M., ed osserva, inoltre, che, nel presente caso, l'azione penale non era stata ancora iniziata per cui i colleghi si trovavano

ancora nella fase di compimento di atti di polizia giudiziaria.

Il prof. CAVALLARI fa presente che il caso in discussione presuppone la soluzione preliminare di delicate questioni di diritto, onde propone il rinvio della discussione ad altra seduta affinchè il Consiglio non deliberi affrettatamente ovvero con poca o scarsa conoscenza dei più vasti problemi di diritto processuale che costituiscono i presupposti della soluzione della presente questione.

Per quanto concerne il merito della proposta formulata dalla Seconda Commissione referente, la definisce contraddittoria, perchè, mentre nel capo A) essa parla di "procedimenti penali iniziati ex officio", nel capo B) parla, invece, dell'opportunità di "regolamentare anche tale punto nella determinazione preventiva dei criteri per l'assegnazione dei processi"; per cui se ne trarrebbe il convincimento che il capo A) si riferirebbe soltanto a casi in cui l'azione penale sarebbe stata già iniziata, mentre il capo B) si riferirebbe, per contro, ad indagini di polizia giudiziaria che potrebbero condurre ad un eventuale inizio dell'azione penale. Nel caso in esame, invece, come già detto, sarebbero stati compiuti soltanto atti di polizia giudiziaria da parte di più pretori per i medesimi fatti, onde la proposta formulata dalla Commissione avrebbe dovuto riguardare soltanto quest'ultima ipotesi.

In ordine, infine, all'interpretazione da dare all'articolo 38 dell'Ordinamento Giudiziario, mette in rilievo che la formulazione del suddetto articolo si presterebbe a gravi abusi, poichè, sino a quando il pretore non avrebbe formalmente iniziato l'azione penale, il pretore dirigente potrebbe sempre sottrargli in ogni istante il processo adducendo motivi di migliore e più equa distribuzione del lavoro.

Il dott. BATTIMELLI dichiara, anzi tutto, di concordare con quanto esposto dal prof. CAVALLARI e fa a sua volta pre

sente che la questione è sorta in seguito ad un quesito posto al Consiglio dal pretore dirigente del mandamento di Roma con il quale, esponendo i fatti accaduti, chiede al Consiglio medesimo di stabilire se sia legittima la condotta tenuta dai pretori MORRA e SARACENI, ovvero la decisione da lui adottata di assegnare a diversi magistrati i processi da loro iniziati, ed esprime l'opinione che su tal materia il Consiglio Superiore della Magistratura non ha nessun potere di interloquire, poichè si tratterebbe di questione di stretta natura giurisdizionale.

Il prof. CURATOLA dichiara che la Commissione da lui presieduta ha anche esaminato la questione sotto il profilo dell'eventuale insorgenza di un conflitto di competenza previsto e disciplinato dall'art. 51 del C.P.P. ed ha ritenuto di doverlo escludere poichè il suddetto conflitto è previsto dalla legge come possibile soltanto tra organi giurisdizionali diversi e non tra magistrati appartenenti ad un medesimo organo.

Il dott. CREMONINI propone anch'egli che la Seconda Commissione referente approfondisca meglio tutta la questione e rediga apposita relazione scritta di modo che i termini del problema possano rimanere meglio definiti e, nel merito, fa rilevare che la Costituzione prevede che il giudice naturale debba essere predeterminato per legge, mentre, nelle preture divise in più sezioni, a norma dell'attuale formulazione dell'art. 38 dell'Ordinamento Giudiziario, esso non sarebbe affatto stabilito dalla legge, bensì dal pretore dirigente che è facultato ad assegnare discrezionalmente al collega che meglio crede idoneo l'acquisizione di determinati atti di polizia giudiziaria, ancorchè compiuti in lungo lasso di tempo e con grande spreco di fatica e di energie da altro magistrato, e che non possono, però, ancora essere formalmente definiti come inizio di un vero e

proprio procedimento poichè l'azione penale non sarebbe stata formalmente iniziata in una delle forme previste dal C.P.P.

Il dott. GUARNERA propone che la questione sia rimessa alla Commissione referente speciale per la riforma giudiziaria, poichè, così come è stata sin'ora condotta la discussione, si tratterebbe soltanto di quaestio de iure condendo, e, in ordine al merito, osserva che oggi, il P.M. è un organo diversamente strutturato da quelli giudicanti, per cui il pretore, quando esercita le suddette funzioni, non può essere equiparato al giudice naturale cui il dott. CREMONINI ha fatto riferimento.

Il dott. RUGGIERO esprime, innanzi tutto, parere contrario alla proposta di rinvio della discussione avanzata dal professor CAVALLARI, dal momento che si tratta di episodi avvenuti parecchio tempo addietro e la cui mancata soluzione tiene ferma l'istruzione di ben quattro procedimenti penali con conseguente danno per i cittadini che vi sono coinvolti, e fa rilevare che, in definitiva, il Consiglio Superiore della Magistratura è oggi chiamato soltanto a dare un semplice parere, per cui esprime l'opinione che debba oggi essere approvata la proposta formulata dalla Seconda Commissione referente e che la questione di massima sin qui discussa venga, per contro, affidata allo studio della Commissione referente speciale per la riforma giudiziaria.

Il dott. BATTIMELLI dichiara ancora una volta di aderire alla proposta di rinvio della discussione ad altra seduta, formulata dal prof. CAVALLARI, a condizione che il Consiglio esamini preliminarmente la sua competenza ad esaminare nel merito la questione.

Il dott. LA MONACA si dichiara anch'egli contrario a qualsiasi rinvio della discussione, sia per i motivi di urgenza addotti dal dott. RUGGIERO che per la questione preliminare sollevata dal dott. BATTIMELLI, poichè, secondo il suo parere, la

competenza a risolvere la questione de quo spetterebbe esclusivamente al pretore dirigente del mandamento di Roma, avendo essa natura strettamente giurisdizionale.

Il Presidente AMATUCCI, stante l'ora tarda, propone il rinvio della discussione alla seduta del 12.5.1971 ore 9,30.

La suddetta proposta viene approvata a grande maggioranza.

Il Consiglio prende poi in esame le proposte della 1ª Commissione referente, formulate nelle sedute del 16, 27, 28, 29 e 30 aprile 1971, come risulta dai relativi verbali, e iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Consiglio, accogliendo le proposte stesse, all'unanimità delibera:

1) di nominare il dott. Giuseppe FLORE, presidente di sezione titolare della Corte Suprema di Cassazione, Presidente supplente della Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di Cassazione, in sostituzione del dott. Giacomo FUMU, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

2) di accogliere l'istanza del dott. Pasquale STIGLIANO, presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, diretta ad ottenere l'assegnazione di altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti per la partecipazione allo scrutinio ordinario per la promozione a magistrato di Corte di Cassazione indetto con D.M. 14 gennaio 1971; di fare obbligo al dott. STIGLIANO di produrre i quattro lavori redatti nel trimestre sorteggiato e non prescelto gennaio-febbraio-marzo 1968 e di stabilire, mediante sorteggio, altri trimestri per la indicazione degli altri tre lavori mancanti. Si dà atto che, procedutosi a sorteggio, sono risultati estratti i seguenti trimestri:

a) aprile-maggio-giugno 1970 (due lavori);

b) gennaio-febbraio-marzo 1970 (un lavoro);

3) la modifica del D.P. 1 giugno 1970 relativo alla composizione delle Sezioni e degli Uffici del Tribunale di Lecce per l'anno 1970 (richiesta n. 7874/8 in data 1 aprile 1971), nel senso che, a decorrere dal 29 ottobre 1970, il dott. Vicenzo FEDELE viene assegnato, quale giudice, alla 1^ Sezione penale del Tribunale di Lecce e con decorrenza 30 novembre 1970 il dott. Antonio Manfredi LA PENNA viene assegnato, quale giudice, alla 2^ Sezione civile dello stesso Tribunale;

4) la modifica del D.P. 24 febbraio 1971 relativo alla composizione delle Sezioni e degli Uffici della Pretura unificata di Verona per l'anno 1971 (richiesta n. 8446/2 in data 1° aprile 1971), nel senso che, a decorrere dal 15 gennaio 1971, il dott. Giuseppe IANNETTI viene nominato giudice tutelare supplente della Pretura unificata di Verona, in sostituzione del dottor MARDELLI, deceduto;

5) di archiviare gli atti relativi alla interrogazione dell'On.le Bucciarelli-Ducci al Ministro di Grazia e Giustizia per conoscere i motivi che inducono il Tribunale di Vallo della Lucania a differire la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata nei confronti della ditta Visconti;

6) di prendere atto, in relazione all'esposto dell'Avvocato Cleto COCCI, residente a Rimini, il quale lamenta che il dott. Ernesto SANTUCCI, giudice istruttore del Tribunale di Rimini, avrebbe tenuto un comportamento lesivo della sua reputazione professionale, di quanto comunicato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, in attesa dell'esito degli eventuali procedimenti penali;

7) di prendere atto dell'esposto in data 26 aprile 1971 del sig. Lelio LUTTAZZI, residente a Roma, che lamenta irregolarità che sarebbero state commesse nella trattazione di un procedimento penale a suo carico;

8) di archiviare i seguenti esposti di privati:

- Sig. Osvaldo BERETTA, senza indicazione di recapito, contro il dott. D'AGOSTINO, giudice del Tribunale di Roma, che non sarebbe imparziale;

- Sig. Nello DIAMANTI, da Proceno: critica un provvedimento del pretore di Montefiascone;

- Dott. Angelo CAPUANI, da Milano: lamenta l'inserimento nella collana dei gialli Mondadori, cui è abbonato, di una pagina a contenuto politico;

- Sig. Sergio VENTURA, da Bologna: lamenta che il Procuratore della Repubblica di Bologna gli avrebbe negato udienza;

- Sig. Giovanni PULICANO', da Messina: chiede la revoca del fallimento dichiarato a suo carico dal Tribunale di Messina;

- Sig. Pietro SCIPIONI, da Roma: critica una sentenza del pretore di Roma;

- Sig. BIASIN Silvio, detenuto nelle carceri giudiziarie di Padova: lamenta di essere illegalmente detenuto;

9) la distruzione dell'esposto anonimo, senza data, contro il dott. Antonino SANZO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia;

10) di archiviare i seguenti esposti anonimi:

- contro il generale malcostume che imperererebbe in Italia;

- si denunciano irregolarità che si sarebbero verificate durante l'espletamento di un concorso pubblico bandito dall'ospedale di Formigine;

11) il dott. SAYA dichiara di non condividere la proposta della 1^ Commissione relativa all'invio dell'esposto del dottor Enrico FERMI, residente a Roma, contro il dott. Antonio SCOPELLITI, che nel corso di una istruttoria avrebbe avallato l'ope

rato di alcuni carabinieri oggi imputati, all'Ispettorato Generale presso il Ministero di Grazia e Giustizia per l'espletamento di indagini nei confronti del dott. SCOPELLITI.

Egli chiede che la pratica sia restituita alla Commissione perchè vengano allegate agli atti copia della requisitoria del Pubblico Ministero, copia della sentenza istruttoria e, qualora non comporti notevole ritardo, copia della sentenza che tra non molto dovrebbe essere emessa dal Tribunale di Roma, 2^ Sezione penale.

Il PRESIDENTE mette in votazione la proposta del dottor SAYA che è approvata a maggioranza.

Il PRESIDENTE successivamente dichiara aperta la discussione sulle proposte della 1^ Commissione referente relative ai ricorsi per revisione dello scrutinio ordinario per le promozioni a magistrato di Corte di Cassazione (D.M. 14 gennaio 1969) indicati al punto tre dell'ordine del giorno.

1) Sul ricorso proposto dal dott. Edgardo GUARINO, consigliere della Corte di Appello di Perugia, il Consiglio, letta la deliberazione della Commissione di scrutinio, letto il ricorso del candidato e sentita la relazione della 1^ Commissione referente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", procede alla votazione concernente l'attribuzione della qualifica di merito distinto e l'idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

La maggioranza dei Componenti presenti vota per l'attribuzione di detta qualifica.

Il PRESIDENTE, pertanto, proclama l'attribuzione al dott. Edgardo GUARINO della qualifica di merito distinto con idoneità alle funzioni giudicanti, requirenti e direttive.

2) In merito al ricorso proposto dal dott. Francesco GENTILE, presidente di sezione del Tribunale di Salerno, il dot

tor BATTIMELLI fa presente che, dopo che la Commissione aveva formulato la proposta, il dott. GENTILE ha fatto pervenire al Consiglio un'istanza con la quale chiede di conoscere i motivi per i quali dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di partecipazione allo scrutinio ordinario indetto con D.M. 14 gennaio 1969.

Il dott. BATTIMELLI propone il rinvio della discussione del ricorso, in modo che la 1ª Commissione possa trasmettere al dott. GENTILE copia della relazione concernente il ricorso stesso, fissando al magistrato un termine di quindici giorni entro il quale egli dovrà far pervenire al Consiglio le sue osservazioni.

Il PRESIDENTE mette in votazione la proposta del dottor BATTIMELLI che è approvata a maggioranza.

La seduta è tolta alle ore 20,05.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI